

[Premessa](#)

[Numeri adesioni al Fondo](#)

[Priorità di accesso al Fondo](#)

[Tempistiche accesso al Fondo](#)

[Adempimenti](#)

[Incentivazione all'esodo](#)

[Conservazione accordi aziendali](#)

[Clausole di salvaguardia](#)

[Part time](#)

[Erogazione assegno all'esodo](#)

-  [Modalità erogazione](#)
-  [Misura e calcolo](#)
-  [Possibile erogazione in unica soluzione](#)
-  [Aspetti particolari di natura fiscale](#)
-  [Scheda riassuntiva "Assegno all'esodo"](#)
-  [Versamento contributi INPS](#)
-  [Cumulo assegno con redditi da lavoro](#)
-  [Decesso durante il periodo di esodo](#)

[Le opzioni per il Fondo Pensione](#)

[Dal Fondo di Solidarietà alla Pensione](#)

[Pensione e incentivi](#)

[Requisiti per il conseguimento della pensione](#)

-  [Pensione anticipata](#)
-  [Pensione di vecchiaia](#)
-  [Quota 100](#)
-  [Opzione donna](#)

[L'iscrizione alla Fisac-Cgil](#)

Breve guida per le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Crédit Agricole che riassume le previsioni dell'Accordo sindacale del 2° ottobre 2021 in materia di esodi e pensionamenti.

Per gli approfondimenti vi invitiamo a rivolgervi ai Dirigenti Sindacali di riferimento della Fisac-Cgil .

Guida esodi e pensionamenti

A cura della Fisac-Cgil
Gruppo Crédit Agricole



Premessa

In data 1/10/2021 è stato sottoscritto un Accordo sindacale, riguardante il Gruppo Crédit Agricole, che prevede l'uscita volontaria di 1.000 lavoratori e lavoratrici, tra esodi e pensionamenti.

A fronte di queste intese nello stesso accordo sono stati previsti la stabilizzazione delle colleghe e dei colleghi a tempo determinato oltre a un piano di 500 assunzioni stabili, tali da compensare, sia pure in parte, le uscite.

Di seguito i dettagli.

Numeri adesione al Fondo

L'accordo è destinato a tutto l'attuale personale del Gruppo Crédit Agricole **per chi maturerà il trattamento pensionistico comprensivo di finestra nel periodo compreso tra il 1/9/2022 e il 31/3/2027.**

Le adesioni per Aree professionali e quadri direttivi sono limitate fino a un numero massimo complessivo di 785 uscite, ripartite fra le aziende del gruppo secondo la seguente tabella:

Società Aree e QD	FdS esodi
CAI	Fino a 470
CREVAL	Fino a 162
CAFA	Fino a 90
CAGS	Fino a 59
CALIT	Fino a 4
GRUPPO	785

-  Previste inoltre 15 uscite per i Dirigenti
-  I distaccati fanno parte dell'azienda che li ha inseriti a libro matricola.
-  Nei numeri di Creval sono previsti anche i colleghi di Creva Più Factor

IMPORTANTE: Le eventuali carenze di adesioni che si dovessero realizzare nelle singole aziende rispetto ai numeri sopra indicati, compresi i Dirigenti, potranno essere utilizzate dalle altre Aziende per accogliere le eventuali domande in eccesso, fermo restando il limite complessivo delle 800 uscite (785 Aree e QD + 15 Dirigenti).

[Torna al sommario](#)

Priorità accesso al Fondo

In caso di adesioni superiori ai numeri sopra indicati varranno i seguenti criteri di priorità in graduatoria nell'accoglimento:

Come primo ordine di valutazione si terrà conto di:

- portatori di handicap grave ai sensi della legge n° 104/92;

- coloro che assistano con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge n° 104/92 – un parente di primo grado (genitore, coniuge o figlio);
- soggetti con patologie accertate dalle Commissioni mediche istituite presso le ASL con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
- lavoratori lungo assenti prossimi al superamento del periodo di comporta ovvero lungo assenti dal servizio effettivo.

Dette situazioni dovranno essere documentate all'atto della presentazione della richiesta.

In secondo ordine si terranno in considerazione coloro che:

- operano nell'ambito di strutture di Direzione Generale di CA Italia, CA FriulAdria e Creval;
- svolgono il ruolo di gestore clientela in Crédit Agricole Italia e CA FriulAdria o gestore base in Creval;
- operano nell'ambito della Direzione Post Vendita e Supporto Operativo di CA Group Solutions.

Infine, qualora fosse necessario, a parità di condizione si applicheranno gli ulteriori criteri previsti dall'Art. 8 del D.M. 28.7.2014 nr. 83486 adottando in via prioritaria quello della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico AGO e, a seguire, della maggiore età anagrafica e, infine, dei maggiori carichi di famiglia.

[Torna al sommario](#)

Tempistiche accesso al Fondo

PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ADESIONE AL FONDO Le richieste di adesione devono essere presentate entro il 2/11/2021.

COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO DOMANDA Ciascuna Azienda comunicherà agli interessati entro il 30.11.2021 l'accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.

FINESTRE ACCESSO AL FONDO Le domande presentate saranno accolte seguendo i seguenti criteri temporali:

- fino a 250 persone alla data del 1.6.2022;
- fino a 300 persone alla data del 1.12.2022;
- per le rimanenti, sino a concorrenza del numero massimo, alla data del 1.7.2023.

RUOLI DI RESPONSABILITÀ O SPECIALISTICI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Le Aziende potranno dare luogo ad un rinvio (non superiore ad un anno) dell'accesso al Fondo per le risorse che rivestano ruoli di responsabilità o specialistici di elevata qualificazione professionale e, comunque, nel limite massimo di 80 persone delle posizioni disponibili.

DIRIGENTI Nell'ottica di garantire la continuità operativa delle strutture l'Azienda potrà differire la data di uscita già comunicata all'interessato per un periodo non superiore a 12 mesi.

PERIODO PERMANENZA NEL FONDO La permanenza nel Fondo sarà di massimo 48 mesi, salvo quanto indicato nelle clausole di salvaguardia (specificate nell'apposita sezione a pag. 3).

[Torna al sommario](#)

Adempimenti

MODALITÀ PRESENTAZIONE RICHIESTA La richiesta dovrà essere presentata, firmata in originale, alla funzione Personale dell'Azienda di appartenenza, in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale seguendo i relativi adempimenti amministrativi.

Con la presentazione della richiesta, se accolta dall'Azienda, entro il 30/11/2021, diventa irrevocabile la con-

seguente decisione di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro sarà formalizzata dall'Azienda e dai lavoratori interessati in un momento successivo, al momento dell'accesso all'esodo, avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

ADEMPIMENTI NATI FINO AL 1968 I colleghi nati prima del 1968 e che ancora non vi abbiano provveduto, forniranno all'Azienda, entro il 31.12.2021, l'Estratto Conto Contributivo (in formato .xml). Di seguito riepiloghiamo come scaricare il documento dal sito INPS e come caricarlo in procedura HR:

- Dal sito Inps, effettuare l'accesso alla sezione [MyInps](#) con Spid (in alto a destra "entra in MyInps").
- Digitare nella stringa in alto a destra: "Servizi per il cittadino".
- Nella pagina successiva digitare nella stringa di ricerca "Estratto conto contributivo".
- La pagina successiva propone diversi servizi per la ricerca, bisogna cliccare su "accedi" nella prima casella a sinistra denominata "estratto conto contributivo/visualizzazione dei contributi versati dal cittadino".
- La pagina successiva espone l'estratto conto con in fondo due bottoni da cliccare per effettuare la stampa o scaricare l'e/c in formato XML che una volta salvato andrà allegato nell'apposita sezione nella procedura HR Access.

Una volta salvato su desktop andrà allegato nell'apposita sezione nella procedura HR Access. Questo il percorso:

- Intranet > Risorse Umane > applicativi > posizione pensionistica
- In fondo a sinistra cliccando su "aggiorna estratto conto", la procedura consente di allegare il file XLM.
- Confermato l'inserimento, la procedura espone le date di maturazione del requisito (data maturazione pensione vecchiaia, data pensione anticipata, e la stima mensile lorda delle pensioni)

[Torna al sommario](#)

Incentivazione all'esodo

A favore dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà sarà riconosciuta un'incentivazione all'esodo pari ad una mensilità, calcolata come 1/12° della Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.), calcolata secondo i criteri previsti per la determinazione dell'imponibile annuo utile ai fini della contribuzione correlata connessa all'assegno straordinario.

[Torna al sommario](#)

Conservazione accordi aziendali

Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di Solidarietà saranno mantenute:

- ✓ la stessa copertura sanitaria del personale in servizio,
- ✓ le stesse condizioni creditizie e agevolate del personale in servizio
- ✓ la copertura TCM per il personale Creval. Le Aziende, con riferimento al restante personale, estenderanno la copertura TCM prevista dal Fondo Pensione Crédit Agricole Italia per i propri iscritti.

Inoltre:

- ✓ agli aventi diritto verrà riconosciuto a titolo di trattamento aggiuntivo ad integrazione del TFR un importo pari alla somma dei contributi annui "per i familiari portatori di handicap" relativi al periodo di permanenza nel Fondo, con le misure in essere al momento della presentazione della domanda.

Per i colleghi Creval il contributo per i "familiari portatori di handicap", debitamente documentato e sempre per chi accede al Fondo di solidarietà, viene fissato in € 1.000 lordi annui

- ✓ in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà riconosciuto un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all'atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR o destinato volontariamente sulla propria posizione pensionistica. Resta confermato che gli aventi diritto interessati, se non lo hanno ancora fatto, possono iscriversi ai rispettivi fondi di previdenza complementare entro il 30.11.2021
- ✓ le Aziende, laddove tecnicamente possibile, conferiranno su richiesta dell'esodando al Fondo Pensione le quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 ed accantonate presso le Aziende stesse in luogo della liquidazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie maturate, festività sopresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione. Nel caso di personale lungo assente per malattia o infortunio le aziende ricercheranno soluzioni specifiche per gestire la fruizione integrale di ferie e ex festività.

[Torna al sommario](#)

Clausole di salvaguardia

A fronte di modifiche del quadro giuridico di riferimento dell'accordo, che determinassero situazioni accertate e consolidate di esodati cui venisse a mancare sia l'assegno di solidarietà che la pensione, ovvero altre forme di sostegno al reddito a carico della finanza pubblica, l'Azienda e le OO.SS. si impegnano ad incontrarsi al fine di ricercare i possibili interventi idonei a sovvenire economicamente i lavoratori esodati rimasti privi dei redditi di cui sopra, nei limiti effettivi di tempo e di importo della scopertura, anche contributiva, ferme restando le compatibilità economiche complessive di cui al Piano a medio termine.

[Torna al sommario](#)

Part Time

Con riferimento all'accesso alle prestazioni straordinarie del personale con contratto a tempo parziale, le Aziende accoglieranno le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a part time che intenda accedere al Fondo di Solidarietà.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi verrà considerata quale base di calcolo la retribuzione annua lorda percepita fino al mese precedente alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro full time.

[Torna al sommario](#)

Erogazione dell'assegno all'esodo

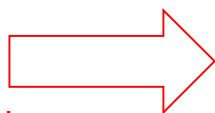
■ MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

L'assegno, pur essendo un onere a carico dell'Azienda¹, è pagato dall'INPS.

¹ L'onere complessivo a carico dell'azienda e pari alla somma:

- dell'importo netto dell'assegno straordinario,
- dell'importo delle trattenute sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno che è versata al Fisco.

È erogato dal **mele successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro (con i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'Inps) e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione. **L'assegno è erogato per 13 mensilità**, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.



Il lavoratore deve formalmente presentare all'INPS la relativa domanda di pensione entro il mese precedente alla data di maturazione della pensione stessa.

■ MISURA E CALCOLO DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

L'assegno erogato al lavoratore esodato è **pari all'importo netto della pensione** che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

I criteri per il calcolo dell'assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS². La retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato. Per i part-time la retribuzione viene rapportata al tempo pieno con la conversione prevista del rapporto di lavoro da part time in full time il mese prima dell'accesso al Fondo.

Per gli/le aderenti al piano d'esodo che conseguiranno la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia, la misura dell'«assegno straordinario» lordo sarà pari alla somma dei seguenti importi:

- importo, al netto dell'IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata;
- importo delle ritenute di legge sull'«assegno straordinario».

Per gli aderenti al piano d'esodo incentivato che conseguiranno la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, la misura dell'«assegno straordinario» lordo sarà pari alla somma dei seguenti importi:

- importo, al netto dell'IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- importo delle ritenute di legge sull'«assegno straordinario».

Poiché l'assegno non è un trattamento pensionistico **non beneficia della perequazione automatica delle pensioni** (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo) né dei trattamenti di famiglia.

■ POSSIBILE EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

Il lavoratore può chiedere l'erogazione in un'unica soluzione: in tal caso la misura sarà pari **al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al Testo Unico Imposta Registro (TUR)**. Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, che in questo caso non è versata all'INPS e quindi si interrompe la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, con il rischio di non avere i requisiti per poi andare in pensione secondo le precedenti aspettative. Per questo è sconsigliabile salvo casi particolari.

■ ASPETTI PARTICOLARI DI NATURA FISCALE

Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto dell'IRPEF (come fosse un TFR)³.

² Ricordiamo che con la nuova riforma pensionistica - Legge 22 dicembre 2011, n.214 (*c.d. Riforma Fornero*) - tutte le pensioni, per la quota maturata dal 1/1/2012 in poi, sono calcolate con il sistema di calcolo contributivo.

³ Sul piano tributario dell'assegno straordinario, trova applicazione l'art. 26 comma 23 della Legge n. 448 del 1998. Questa disposizione ha esteso alle misure straordinarie del reddito il regime fiscale agevolato già previsto, ai sensi dell'[art 59 comma 3 della Legge 449 del 1997](#): «In presenza di tali esuberanti riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione...possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità dell'articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi...; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del TUIR sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, ai fini di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché

Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell'IRPEF impedisce loro di operare le **detrazioni fiscali**. Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione eventuali oneri (quali spese mediche, interessi mutui, assicurazioni, ecc.). Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) l'esodato che non abbia redditi personali (escluso l'assegno straordinario) superiori a € 2.840,51 può andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, quali coniuge, figli o altro familiare convivente: in questo caso alcuni oneri possono essere detratti (quali spese mediche, interessi di mutuo a condizione che sia cointestato, ecc.).

[Torna al sommario](#)

Scheda riassuntiva «PRESTAZIONI ASSEGNO STRAORDINARIO» Gruppo Agricole	
Cos'è l'«Assegno Straordinario» e quali sono le sue principali caratteristiche L'«Assegno Straordinario» è una prestazione di "accompagnamento alla pensione" che il Fondo di Solidarietà di settore erogherà ai Colleghi che, provvisti dei requisiti di prossimità alla pensione, aderiscano al Piano d'esodo. L'«Assegno straordinario» viene certificato da apposito cedolino INPS contraddistinto dalla categoria numerica "027" alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED" (<i>assegno liquidato dall'INPS a dipendenti di aziende di credito ordinario in esodo</i>). Annualmente l'INPS rilascia anche la relativa Certificazione Unica (<i>irrilevante ai fini del Mod.730</i>).	L'«assegno straordinario»:
	► è a carico dell'Azienda;
	► viene pagato dall'INPS per un massimo di 48 rate mensili anticipate da accreditarsi presso l'agenzia in cui l'esodato ha il C/C di servizio o presso altra agenzia prescelta, sempre di CRC
	► è erogato dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda;
	► la sua erogazione cessa il mese precedente a quello previsto il pagamento della pensione;
	► è erogato per 13 mensilità (<i>in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese</i>);
	► essendo una "prestazione diretta", <u>non è reversibile</u> : pertanto, in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore dell'esodato durante il periodo di erogazione dell'assegno;
	► non viene rivalutato annualmente (<i>perequazione</i>) e sullo stesso non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria;
	► non dà diritto agli assegni per il nucleo familiare né al cosiddetto "Bonus Fiscale";
	► è una prestazione di accompagnamento alla pensione che <u>non costituisce reddito ordinario ai fini IRPEF e delle addizionali</u> , quindi non va dichiarata. Non dà diritto a detrazioni fiscali di alcun tipo (<i>per lavoro dipendente, per coniuge/figli/altri familiari a carico</i>), né a detrazioni/deduzioni per oneri e spese, ma il beneficiario che non posseda altri redditi ordinari annui uguali/superiori a € 2.840,51 , potrebbe essere messo a carico di altro familiare titolare di redditi soggetti a dichiarazione fiscale.
	► su richiesta dell'interessato, può essere pagato in un'unica soluzione: in tal caso la sua misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta anche la contribuzione correlata che, in tal caso, non viene versata all'INPS.

[Torna al sommario](#)

■ VERSAMENTI CONTRIBUZIONE INPS PER GLI ANNI MANCANTI

L'intera contribuzione pensionistica, pari al 33%, **è versata all'INPS dal datore di lavoro** fino alla maturazione del requisito pensionistico, in aggiunta all'onere complessivo dell'assegno straordinario. Viene calcolata sull'**ultima retribuzione "sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi"**⁴.

siano contestualmente previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica,....». Ricordiamo che l'articolo 17 del TUIR prevede il regime di tassazione separata per il TFR, incentivazioni all'esodo, ecc.

⁴ Circolare Inps n. 90 del 6/5/2015.

■ CUMULO DELL'ASSEGNO CON REDDITI DA LAVORO

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata. Qui di seguito trovate uno schema riepilogativo:

Attività in concorrenza Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.	<i>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.</i>
Lavoro dipendente non in concorrenza Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.	<i>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio. Se l'importo dell'assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione.</i>
Lavoro autonomo non in concorrenza Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro.	<i>L'assegno viene ridotto per il reddito da lavoro autonomo fino all'importo corrispondente al 50% dell'importo dell'assegno eccedente il trattamento minimo di pensione (oggi € 515,58 mensili - 6.702,54 annui).</i>

[Torna al sommario](#)

■ DECESSO DURANTE IL PERIODO DI ESODO

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. **Ai superstiti sarà erogato il trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto l'interessato**, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno: naturalmente la pensione indiretta ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

[Torna al sommario](#)

Le opzioni per il Fondo Pensione

Per quanto riguarda i **fondi a contribuzione definita** l'esodato potrà esercitare le seguenti opzioni:

- **riscattare il 50%** della posizione individuale senza alcuna penalizzazione fiscale in quanto viene applicata la stessa tassazione agevolata prevista al momento del pensionamento (la domanda va presentata almeno dopo 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro);
- richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il **riscatto del rimanente 50%** con la tassazione ordinaria Irpef prevista per il riscatto per "cause diverse", quindi con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del pensionamento;
- richiedere la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata "RITA"**, cioè l'erogazione di tutto o parte della posizione individuale in rate trimestrali fino all'età prevista per la pensione di vecchiaia, con una tassazione molto favorevole. Possono richiedere la RITA coloro che hanno 62 anni o coloro che hanno un periodo nel Fondo di Solidarietà di almeno 24 mesi e 57 anni (in questo caso occorre aspettare di aver compiuto 24 mesi nel Fondo di Solidarietà prima di poter richiedere la RITA).
- **mantenere** la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; la posizione lasciata presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento;
- **trasferire** la posizione individuale ad altro fondo pensione.

Ricordiamo che l'esodato, in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, riceverà un importo pari al contributo aziendale mensile percepito all'atto della risoluzione del rapporto di

lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all'atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR o destinato volontariamente sulla propria posizione pensionistica.

Per quanto riguarda i **Fondi a prestazione definita**, sarà mantenuta l'iscrizione durante il periodo nel Fondo di Solidarietà.

[Torna al sommario](#)

Dal Fondo di solidarietà alla pensione

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno **gli esodati devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione stessa**. Non è previsto, infatti, alcun automatismo. Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a contattare uno o due mesi prima il nostro Patronato INCA-CGIL per fare la domanda di pensione.

[Torna al sommario](#)

Pensione e incentivi

Le Aziende del Gruppo riconosceranno, fino a 200 tra colleghe e colleghi, un incentivo al pensionamento fissato nella misura del 35% della retribuzione annua lorda garantendo il mantenimento dell'assistenza sanitaria fino al 31.12 dell'anno di uscita secondo le previsioni vigenti presso ciascuna Azienda del Gruppo.

Le risoluzioni consensuali saranno oggetto di formalizzazione avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Coloro che cesseranno dal servizio con incentivazione all'esodo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie, festività sopresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

[Torna al sommario](#)

Requisiti per il conseguimento della pensione

Ricordiamo che, in base alla vigente normativa previdenziale, i lavoratori possono accedere al pensionamento con le seguenti prestazioni:

- **PENSIONE ANTICIPATA**
- **PENSIONE DI VECCHIAIA**
- **"QUOTA 100"**
- **"OPZIONE DONNA"**

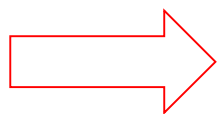
Riportiamo qui solo i requisiti per i lavoratori privati che hanno contributi versati al 31 dicembre 1995.

■ PENSIONE ANTICIPATA

La **pensione anticipata** è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per conseguire il diritto alla pensione anticipata – fino al 31 dicembre 2026 - occorre possedere la seguente **anzianità contributiva minima**, indipendentemente dall'età anagrafica, di:

- **41 anni e 10 mesi per le donne (pari a 2.175 settimane)**
- **42 anni e 10 mesi per gli uomini (pari a 2.227 settimane)**



Coloro che hanno maturato il **requisito contributivo** conseguono il **diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito**, la cosiddetta **"finestra"**.

Maggiorazione dell'anzianità contributiva

Hanno diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione⁵:

- i **lavoratori non vedenti**, o con residuo visivo non superiore ad un decimo: hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta;
- i **lavoratori con un'invalidità superiore al 74% ed i lavoratori sordomuti**: hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni, o di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all'anno.

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.



La normativa prevede che i **lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità NON** possono essere ammessi al Fondo di Solidarietà qualora maturino il requisito di pensione anticipata, mentre è possibile accedere al Fondo se maturano il requisito di pensione di vecchiaia⁶.

[Torna al sommario](#)

■ PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia occorre perfezionare i seguenti requisiti:

- **anzianità minima contributiva di 20 anni**,
- **requisito anagrafico come da tabella seguente** (dal 2023 i requisiti anagrafici applicati dall'Inps sono stimati sulla base dello scenario demografico Istat).

Lavoratori e lavoratrici dipendenti settore privato	
Anni	età
2021	67
2022	67
2023	67 e 3 mesi
2024	67 e 3 mesi
2025	67 e 6 mesi
2026	67 e 6 mesi

⁵ La maggiorazione dell'anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva. La [Legge di Bilancio 2017](#) (comma 209) ha stabilito che la maggiorazione dell'anzianità contributiva per i centralinisti telefonici non vedenti sia utile anche all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo. Negli altri casi, la maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva, in quanto nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.

⁶ La circolare Inps n. 90 del 6/5/2015 sul Fondo di solidarietà di settore riconferma tale norma: "Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità".

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge il requisito.

■ PARTICOLARI REQUISITI ANAGRAFICI

✓ PER LAVORATORI NON VEDENTI

I requisiti anagrafici dal 2020 sono 51 anni di età se donna e 56 anni se uomo (anche questi requisiti andranno adeguati alla speranza di vita); inoltre rimane per questi lavoratori la decorrenza della pensione con applicazione della "finestra" di 12 mesi.

✓ PER LAVORATORI CON INVALIDITÀ NON INFERIORE ALL'80%

Per questi lavoratori il requisito anagrafico dal 2020 è di 56 anni di età se donna e 61 anni se uomo (da adeguare alla speranza di vita), con applicazione della "finestra" di 12 mesi.

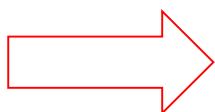
Tuttavia, **questi colleghi NON possono aderire al Fondo di Solidarietà in base a tale requisito**, in quanto la verifica da parte dell'Inps della sussistenza della percentuale di invalidità per poter accedere alla pensione è prevista solo alla maturazione del requisito anagrafico.

[Torna al sommario](#)

■ "QUOTA 100"

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 si può conseguire il requisito pensionistico al raggiungimento di:

- **un'anzianità contributiva minima di 38 anni**
- **un'età anagrafica di 62 anni.**



Il trattamento pensionistico (cosiddetta "finestra") decorre **dopo 3 mesi** interi dalla data di maturazione dei requisiti. Ad esempio, chi maturasse i requisiti Quota 100 nel mese di dicembre 2021 potrà andare effettivamente in pensione il 1/4/2022.

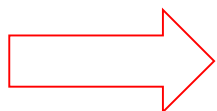
[Torna al sommario](#)

■ "OPZIONE DONNA"

Le lavoratrici che hanno maturato **entro il 31 dicembre 2020:**

- **un'anzianità contributiva minima di 35 anni**
- **un'età anagrafica di 58 anni,**

possono andare in pensione, a patto di accettare un assegno previdenziale calcolato con il solo criterio contributivo.



La decorrenza del trattamento pensionistico scatta, secondo il meccanismo delle **finestre mobili, 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti.**

Ci sono ipotesi di un suo rinnovo annuale (se non strutturale) per almeno un altro anno, ma per le certezze bisogna attendere fine anno, quando la riforma pensioni 2022 troverà posto nella Legge di Bilancio per il prossimo anno.

Al momento il riferimento normativo è dato dall' [Art. 16 DL 4/2019](#)

Il Patronato sindacale INCA-CG/I è a disposizione per l'assistenza ai lavoratori per qualsiasi pratica inerente alla contribuzione previdenziale e alla pensione. L'indicazione delle sedi del Patronato INCA-CG/L sono sul sito <http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx>

[Torna al sommario](#)

L'iscrizione alla Cgil

Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato Fisac-Cgil e ai pensionati l'iscrizione alla Cgil nello SPI (Sindacato Pensionati Italiani).

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori, indicando la **CGIL** nello spazio specifico della modulistica Inps al momento dell'uscita e compilando lo specifico modulo di iscrizione, in modo da poter avere tutta l'assistenza (compresi i servizi del patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra e del CAF/CGIL per l'assistenza fiscale) di cui godono le iscritte e gli iscritti alla **CGIL**.

FISAC-CGIL Gruppo bancario Crédit Agricole